



**CITTA' DI AULLA**  
**Medaglia d'Oro al Merito Civile**  
Provincia di Massa Carrara

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(ARTT. 42 E 141 DEL D.LGS. 18.08.2000, n.267)**

**N. 13**

**Data 23/03/2017**

**OGGETTO:** Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipazione possedute. Individuazione partecipazione da alienare.

L'anno 2017, il giorno 23 del mese di marzo alle ore 16:30, nella residenza comunale, in apposita sala, il Commissario Straordinario, Dott.ssa Simonetta Castellani, assistita dal Vicesegretario Comunale Dott. Renzo Mostarda ha assunto la seguente deliberazione:

VISTO il D.P.R. del 10 ottobre 2016, con il quale il Consiglio Comunale di questo Comune è stato sciolto ed è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente la Dott.ssa Simonetta Castellani, alla quale sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Municipale ed al Sindaco;

VISTO l'art. 141 del D.Lgs. 267/2000;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
( CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE )**

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 32
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;  
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica, allegato "A" alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni:

– società Pallerone 2000 srl che non ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro e con un numero di dipendenti inferiore al numero di amministratori;

\_ società Agenzia energetica della Provincia di Massa Carrara che non ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro e con uno scopo sociale non indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (allegato "A");

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con l'eccezione dei casi di cui all'art. 10, c.2, secondo periodo, di cui appresso;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione n. 2 del 28/03/2015, del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P. ed i risultati dallo stesso ottenuti:

-Alienazione della partecipazione nella società Autocamionale della Cisa,

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, prot. 4931 del 22.03.2017, Allegato "B";

Acquisiti i prescritti pareri previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con i poteri del Consiglio Comunale

## DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:
  - società Pallerone 2000 srl alle seguenti condizioni: vendita del 10 % delle azioni possedute dal Comune di Aulla, nel rispetto delle vigenti normative in materia di procedure ad evidenza pubblica, modalità di alienazione da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione e delle norme dello Statuto della società;
  - società Agenzia Energetica della Provincia di Massa Carrara alle seguenti condizioni: riduzione del capitale sociale e devoluzione delle attività e del patrimonio alla partecipata della Regione Toscana in materia ambientale A.R.R. Spa.
- 3) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.
- 4) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
- 5) di autorizzare il Dirigente del terzo settore a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresa la sua trasmissione agli amministratori delle società sopra richiamate ed ai rappresentanti del Comune in essa designati.
- 6) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate.
- 7) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 , D.L. n° 90/2014 , e smi, con le modalità ex D.M. 25/01/2015 e smi.
- 8) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della corte dei Conti.
- 9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.



**CITTA' DI AULLA**  
**Medaglia d'Oro al Merito Civile**  
Provincia di Massa Carrara

**Oggetto della Proposta di Deliberazione:**

**Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.  
Ricognizione partecipazione possedute. Individuazione partecipazione da alienare.**

---

**Parere di regolarità tecnica**

---

In base agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Aulla, 23/03/2017

Il Dirigente del 3° SETTORE AFFARI GENERALI E  
FINANZIARI  
Firmato Digitalmente  
MOSTARDA RENZO



**CITTA' DI AULLA**  
**Medaglia d'Oro al Merito Civile**  
Provincia di Massa Carrara

**Oggetto della Proposta di Delibera:**

**Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.  
Ricognizione partecipazione possedute. Individuazione partecipazione da alienare.**

**Parere di regolarità contabile**

---

In base agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Aulla, 23/03/2017

Il Dirigente del 3° Settore Affari Generali e Finanziari  
Firmato Digitalmente  
DOTT. RENZO MOSTARDA

Approvato e sottoscritto.

**Il Commissario Straordinario**  
Dott.ssa Simonetta Castellani

**Il Segretario Comunale**  
Vicesegretario Comunale Dott. Renzo Mostarda

---

**PUBBLICAZIONE e ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

È stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale, in data 24/03/2017 per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

☐

è divenuta esecutiva il 23/03/2017 , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma.3, D.Lgs. n. 267/2000).

☒

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Data, 24/03/2017

**Il Responsabile**  
Enrica Traghella

---